



**COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO**

# **REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' COMUNALE**

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSIGLIARE N. 96 DEL 15/11/2004  
COME MODIFICATO CON DELIBERAZIONE CONSIGLIARE N.22 DEL 16/04/2012**

## **PREMESSA**

**Art. 1 FINALITA'**

**Art. 2 OGGETTO**

**Art. 3 GESTIONE DI UN IMPIANTO SPORTIVO**

**Art. 4 MODALITA' DI AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI**

**Art. 5 CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE**

**Art. 6 PISTA E PEDANE DI ATLETICA ANNESSE AL CENTRO SPORTIVO "MARIGNANO"  
REGOLAMENTO D'USO**

## **PREMESSA**

In ordine alla politica di assegnazione della gestione degli impianti sportivi pubblici, l'Amministrazione Comunale ha finora proceduto tramite l'assegnazione diretta della gestione stessa in favore delle società sportive marignanese richiedenti praticanti la specifica disciplina sportiva, e ciò perché ha ragionevolmente ritenuto che così facendo l'interesse pubblico fosse maggiormente soddisfatto.

Il suddetto principio di carattere generale è supportato dalla necessità di tenere in debita considerazione le seguenti esigenze:

- a) Valutare la necessità di promuovere e sviluppare le attività sportive con lo scopo di assicurare al più ampio numero di cittadini la partecipazione alle stesse;
- b) Favorire la crescita delle società sportive di base marignanesi attraverso una gestione aperta delle strutture;
- c) Rendere agevole e responsabile la gestione degli impianti sportivi in stretto rapporto fra i gruppi sportivi e l'Amministrazione Comunale
- d) Far sì che le attività che vengono svolte negli impianti sportivi siano ispirate al massimo utilizzo delle strutture, per corrispondere ai criteri di partecipazione già richiamati;
- e) Privilegiare gli aspetti promozionali, sociali ed agonistici dell'attività sportiva nonché lo svolgimento delle possibili manifestazioni collegate al binomio turismo/sport

## **ART. 1 – FINALITA'**

1. L'Amministrazione Comunale promuove l'attività sportiva riconoscendone l'elevata funzione sociale, educativa e formativa.
2. Al fine di rendere attiva la pratica sportiva, con particolare riferimento alle giovani generazioni e ai portatori di deficit, la gestione degli impianti dovrà avvenire secondo criteri di efficienza, funzionalità, qualità, economicità, partecipazione e trasparenza, nel rispetto degli obiettivi di promozione sportiva.
3. I servizi Sport e Patrimonio, in accordo con gli altri servizi interessati dell'Amministrazione Comunale, per quanto di rispettiva competenza, assolvono la funzione di referenti circa la gestione delle strutture sportive di proprietà comunale.
4. L'ufficio Sport e l'ufficio Patrimonio, per quanto di loro rispettiva competenza, esercitano una costante attività di verifica sulla corretta applicazione dei criteri di gestione definiti dal presente regolamento, presentando, se necessario, osservazioni motivate e documentate.

## **ART. 2 – OGGETTO**

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di gestione esclusivamente degli impianti sportivi comunali, nell'ambito delle norme legislative, statutarie e regolamentari.

## **ART. 3 – GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI**

1. Per gestione di un impianto sportivo si intende quel complesso di interventi sulla struttura e di agevolazione per l'accesso dell'utenza, definibili praticamente in:
  - a) INTERVENTI SULLA STRUTTURA consistenti in
    - manutenzione ordinaria e straordinaria; interventi di adeguamento in relazione all'evoluzione delle normative federali e di legge
    - interventi tesi a provvedere agli oneri economici legati alla fruizione di utenze varie.
  - b) INTERVENTI PER AGEVOLARE l'accesso dell'utenza e tutelare la sicurezza consistenti in:
    - distribuzione degli spazi e controllo sull'uso;
    - riscossione tariffe, adempimenti amministrativi;
    - interventi di vigilanza;
    - determinazione dei livelli di responsabilità;
    - priorità attribuita all'attività giovanile privilegiando le attività promosse dalla Scuola, dalle Società sportive, Enti e federazioni Sportive;
    - giusta considerazione all'attività con rilevanza turistica
2. Negli impianti sportivi comunali, pur sottolineando la priorità attribuita all'attività giovanile fino agli anni diciotto, sono privilegiate:

- a) Le attività promosse dall'Amministrazione Scolastica
  - b) Le attività promosse dalle Associazioni e Società Sportive, dagli Enti di Promozione Sportiva, dalle federazioni Sportive del C.O.N.I.;
  - c) Le attività occasionali promosse da altri soggetti Pubblici;
  - d) Le attività con forte rilevanza turistica di interesse generale ed in collaborazione con l'Amministrazione Comunale;
  - e) L'attività promossa dai vari gruppi, con esclusione delle attività con fini di lucro.
3. Va comunque garantita la possibilità di praticare attività da altri soggetti diversi dal concessionario
4. Le tariffe per l'uso degli impianti sportivi da parte di soggetti diversi dal concessionario, sono fissate definendo il limite massimo da applicare per ogni tipologia di utenti e i criteri di rivalutazione delle stesse, nonché le modalità per eventuali esenzioni. Tale determinazione dovrà essere concordata tra l'Amministrazione Comunale ed il concessionario valutando le spese vive di ogni singola tipologia di utilizzo, quindi senza scopo di lucro.

#### **ART. 4 – MODALITA' DI AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI**

1. Il Comune di san Giovanni in Marignano è proprietario di impianti sportivi che si connotano per le seguenti caratteristiche:
  - a) La rilevanza è prettamente sociale in quanto costituiscono centro di aggregazione e di socializzazione generalmente per un ambito territoriale ben definito;
  - b) La rilevanza economica non è notevole
  - c) Trattasi di centri di partecipazione mediante, soprattutto, l'associazionismo sportivo locale che diventa soggetto rappresentativo della comunità;
  - d) La pratica sportiva che in essi si svolge è prettamente amatoriale e dilettantistica anche se è auspicabile che la crescita della cultura sportiva nella comunità porti all'agonismo quale elemento di prestigio e soddisfazione per la città.
2. Il Comune di San Giovanni in Marignano gestisce tali impianti mediante concessione di servizio a soggetti in grado di garantire i seguenti obiettivi:
  - a) Radicamento nel tessuto sociale del territorio comunale;
  - b) Mantenimento e consolidamento della rilevanza sociale degli impianti sportivi, quale centro di aggregazione della comunità locale;
  - c) Promozione della pratica sportiva quale strumento di prevenzione primaria con particolare riferimento ai bambini, ai giovani e ai portatori di handicap;
  - d) Promozione delle diverse forme di partecipazione, quale quella dei volontari e delle persone anziane.
3. Il Comune di San Giovanni in Marignano individua, a trattativa diretta, i soggetti affidatari della gestione degli impianti sportivi comunali che è, generalmente, l'espressione sportiva, delle diverse discipline, che nel territorio, negli anni, per coinvolgimento e partecipazione si è sviluppata nei diversi impianti sportivi stessi determinandone le caratteristiche che oggi si definiscono "a rilevanza sociale"
4. L'affidamento della gestione degli impianti sportivi comunali avviene mediante concessione disciplinata da apposita convenzione, che deve contenere gli elementi previsti espressamente nel successivo art. 5.

#### **ART. 5 – CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE**

1. L'affidamento sarà ispirato:
  - a) Alla necessità di perseguire un equilibrio nel bilancio di gestione dell'impianto;
  - b) A garantire l'uso dell'impianto in maniera equa e completa in relazione ai criteri di massima fruibilità e funzionalità
  - c) Ad assecondare, soddisfare e sviluppare la domanda di sport
2. La convenzione non potrà prescindere dai seguenti contenuti:
  - a) Obiettivi e finalità coerenti con il presente regolamento
  - b) Durata della convenzione. La concessione non può avere durata superiore ad anni nove, fatta salva la possibilità del Comune di revocarla anticipatamente per sopravvenute necessità ed esigenze di pubblico interesse. Deve essere prevista la facoltà per il concessionario di recedere anticipatamente per comprovate difficoltà di carattere economico, previa comunicazione da inviarsi al Comune con almeno sei mesi di anticipo.

Qualora, in corso di affidamento ad un terzo gestore, si rendano necessari interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti o l'Amministrazione valuti l'opportunità di lavori di miglioria i cui costi non

possano essere sostenuti dall'Ente, in tutto o in parte, è consentito prolungare la concessione o convenzione a fronte dell'impegno dell'affidatario di realizzare, con oneri interamente a proprio carico, le opere richieste.

Il prolungamento della durata dell'affidamento di cui al precedente comma può essere riconosciuto, previo accertamento del permanere dei requisiti che avevano determinato l'assegnazione, mediante adozione di apposito atto amministrativo, a condizione che gli interventi di manutenzione straordinaria e/o miglioria, nonché il piano di ammortamento presentato dall'affidatario, siano stati preventivamente verificati dai competenti servizi tecnici comunali sia da un punto di vista patrimoniale che edilizio, nonché dalla Soprintendenza di riferimento, laddove l'immobile sia sottoposto a vincolo secondo le vigenti norme in materia.

L'affidamento in concessione è prolungato di un periodo congruo per consentire al beneficiario il completo ammortamento dei costi di intervento secondo il piano finanziario di cui al comma precedente, non potendosi comunque superare i 15 anni di gestione complessiva, a far data dalla prima sottoscrizione del contratto.

In caso di interventi di manutenzione straordinaria o di miglioria sugli impianti, i relativi costi sostenuti dal concessionario possono essere oggetto di ammortamento incidendo solo sulla durata del rapporto contrattuale.

c) Proprietà dell'impianto

d) Uso e modalità della gestione:

- 1) L'impianto assegnato in concessione deve essere utilizzato per lo svolgimento di attività relativa al perseguimento delle finalità sociali e sportive del concessionario. Può essere consentito altresì l'utilizzo per l'organizzazione di attività diverse, previo NULLA OSTA dell'Amministrazione Comunale;
- 2) Il concessionario deve gestire l'impianto secondo le seguenti modalità:
  - Piena responsabilità relativa alla custodia, sorveglianza e coordinamento.
  - L'orario quotidiano di apertura e chiusura, nonché il programma annuale di utilizzo, devono essere previamente concordati con l'Amministrazione Comunale, con l'intesa che il concessionario non può mettere in atto procedure che determinino una selezione dell'utenza.
  - Fissazione delle tariffe orarie per l'utilizzo dell'impianto, che saranno introitate dal concessionario e che potranno successivamente essere modificate previa autorizzazione del Comune.
  - Il Comune potrà disporre gratuitamente dell'impianto per un massimo di quindici giorni nell'arco dell'anno per lo svolgimento di manifestazioni che il Comune stesso intende organizzare direttamente o in collaborazione sia con il concessionario, sia con Enti, Società, Federazioni o Privati. In tale ottica dovrà prevedersi l'utilizzo da parte del Comune anche in ulteriori giorni nell'arco dell'anno previo rimborso in favore del concessionario di una somma forfetaria. Per i succitati giorni il concessionario dovrà garantire, a proprie cure e spese, tutti i servizi indispensabili per l'utilizzo dell'impianto (custodia, vigilanza, conduzione degli impianti ecc.);
  - I funzionari incaricati dall'Amministrazione Comunale devono avere sempre libero accesso per svolgere mansioni di controllo e sorveglianza;
  - Il concessionario per lo svolgimento dell'attività sportiva ed extrasportiva può avvalersi di personale proprio, di terzi nonché di personale impegnato a titolo di volontariato, assumendosene ogni qualsiasi responsabilità;
  - Fissazione dell'utilizzo riservato al concessionario per allenamenti, per la disputa di partite o per l'organizzazione di iniziative sportive ed extrasportive
- 3) Responsabilità del concessionario
- 4) Oneri e obblighi del concessionario. Sono poste a carico del concessionario tutte le spese di gestione dell'impianto, comprese la manutenzione ordinaria a regola d'arte. A tale scopo alla convenzione dovrà essere allegato un disciplinare comprendente tutte le voci riferibili a "manutenzione ordinaria"
- 5) Oneri a carico del concedente. Rimangono a carico del Comune le spese di manutenzione straordinaria comprendenti le opere di adeguamento alle norme vigenti o che entreranno in vigore nel corso del periodo di concessione.
- 6) Pubblicità. Il Comune affida al concessionario la gestione diretta della pubblicità sonora e cartellonistica che dovrà essere effettuata conformemente alle disposizioni vigenti in materia sia di tipo legislativo che delle diverse federazioni sportive. Tutte le entrate derivanti dalla pubblicità verranno introitate direttamente dal concessionario che si deve impegnare al pagamento delle relative imposte o diritti e

dovranno essere utilizzate non a fini di lucro ma per il sostentamento e/o miglioramento della propria attività sportiva o di promozione.

- 7) Esercizio dell'attività di bar/ristoro. Il concessionario è autorizzato a gestire il servizio di bar/ristoro eventualmente esistente nell'impianto con autorizzazione di tipologia "C" operante limitatamente al periodo di concessione senza possibilità di trasferimento ad altro soggetto. Per la gestione del servizio bar, che dovrà osservare l'orario massimo di apertura concomitante con l'orario di utilizzo dell'impianto, il concessionario può nominare un delegato in regola con le norme commerciali e sanitarie vigenti. Come per il precedente comma 6) le entrate derivanti dovranno essere utilizzate non a fini di lucro ma per il sostentamento e/o miglioramento della propria attività sportiva o di promozione.
- 8) Custodia: a carico del concessionario.
- 9) Capienza: si rinvia alle norme vigenti.
  
- 10) Canone di gestione: l'art. 3 – comma 66 – legge 28/12/1995, n° 549, prevede che gli impianti sportivi pubblici possano essere assegnati a società sportive dilettantistiche affiliate al C.O.N.I. o Enti di previdenza sportiva, applicando un canone ricognitorio che deve quindi essere inteso come moderato o irrisorio. L'ammontare del suddetto canone moderato sarà ovviamente rapportato soprattutto all'attrezzatura e ai macchinari affidati in gestione al concessionario.
- 11) A titolo di concorso nelle spese di gestione degli impianti il comune corrisponderà al concessionario un contributo annuo a fronte delle seguenti spese:
  - Consumi (luce, gas, acqua) pari al 100% della spesa storica sostenuta dalle società sportive che hanno precedentemente gestito gli impianti a tale titolo.
  - Manutenzione ordinaria degli impianti corrispondente al 50% della spesa storica sostenuta dalle società sportive che hanno precedentemente gestito gli impianti.

Alla luce di quanto sopra indicato si ritiene di considerare il concorso del comune nelle spese di gestione equivalente a quanto precedente assegnato alle società che hanno gestito precedente gli impianti in oggetto in quanto la stessa è stata calcolata con i criteri sopra esposti. Di anno in anno sarà possibile adeguare tali importi sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.
- 12) Divieti particolari: è fatto espresso divieto al concessionario di sub-concedere in tutto o in parte gli impianti senza formale autorizzazione del comune, ad eccezione di quanto previsto per il bar/ristoro.
- 13) Interventi di miglioria o di manutenzione straordinaria: negli impianti concessi in gestione può prevedersi che l'esecuzione di interventi di miglioria o di manutenzione straordinaria siano a totale carico dell'Amministrazione Comunale quale proprietaria degli impianti medesimi.
- 14) Controllo della gestione: il Comune ha facoltà di verificare in ogni momento, tramite i propri incaricati dei servizi sport, patrimonio e lavori pubblici per quanto di rispettiva competenza, il buon andamento della gestione e lo stato degli impianti, il rispetto delle tariffe e di tutte le condizioni previste nella convenzione. Il concessionario dovrà, ogni anno, presentare rendiconto morale ed economico relativo all'attività svolta.
- 15) Sospensione del servizio per causa del concedente: il concessionario non può sospendere il servizio se non per cause di forza maggiore non imputabili al medesimo. Il Comune, compatibilmente con l'attività già programmata dal concessionario, potrà apportare agli impianti le modifiche, ampliamenti e migliorie che riterrà opportune e necessarie. In quest'ultimo caso nessuna indennità o compenso per nessun titolo o motivo, potrà essere richiesto dal concessionario.
- 16) Cauzione
- 17) Penale
- 18) Controversie – arbitrato rituale
- 19) Clausole risolutive: in caso di scioglimento della società la concessione di gestione si riterrà revocata. Il concessionario nel corso della durata della convenzione potrà apportare modifiche al proprio statuto o trasformare la ragione sociale, fermo restando i seguenti obblighi:

- Prosecuzione dell'attività sportiva
- Mantenimento delle finalità "non di lucro" oppure, in caso di eventuali utili di bilancio, dell'obbligo di prevedere che questi siano interamente reinvestiti nella società per il perseguimento esclusivo dell'attività sportiva.

20) Riconsegna

21) Revisione della convenzione: nell'eventualità in cui venisse definita una convenzione tipo a livello nazionale, si procederà ad una revisione della convenzione in conformità alle nuove norme, indipendentemente dalla durata della stessa concezione.

22) Registrazione

23) Spese contrattuali

#### **ART. 6 – PISTA E PEDANE DI ATLETICA ANNESSE AL CENTRO SPORTIVO "MARIGNANO" REGOLAMENTO D'USO**

1. Rilevato che, annesse al centro sportivo "Marignano", sono situate le pedane e le piste di atletica leggera e che il concessionario del centro sportivo medesimo sarà una società di calcio non interessata quindi a tali strutture, si determina che le stesse saranno concesse in gestione ad altro soggetto il quale dovrà incaricarsi di tutte le incombenze e le clausole previste nel presente regolamento per la gestione degli impianti sportivi.
2. Il soggetto gestore delle pedane e piste di atletica corrisponderà al concessionario del centro sportivo "marignano" l'equivalente del consumo di gas, luce ed acqua effettivamente consumati definendo, a tale riguardo una tariffa oraria per l'utilizzo diurno ed una per quello notturno. Tali tariffe, che dovranno corrispondere a dati tecnici indiscutibili, saranno concordate tra le due società. Nel caso in cui le società non trovassero un accordo le tariffe saranno determinate direttamente dall'amministrazione comunale.
3. I soggetti gestori dovranno preventivamente concordare i periodi e gli orari di utilizzo delle pedane e pista di atletica in modo da non ostacolare l'attività né dell'una né dell'altra. Anche in questo caso se le società non riuscissero a trovare un accordo i periodi e gli orari saranno stabiliti dall'Amministrazione Comunale.